

se non ritenga opportuno sostenere — anche attraverso un incremento degli organici — l'operato delle forze di polizia affinché queste possano dedicarsi efficacemente al contrasto della malavita. (4-05462)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

BULGARELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge 3 agosto 1998, n. 315, « Interventi finanziari per l'università e la ricerca », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998, resa esecutiva dal decreto ministeriale 2 dicembre 1998 del Ministro dell'istruzione e dell'università, prevede, all'articolo 1 comma 4, che « le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie »;

la legge prevede che gli atenei, con proprie disposizioni, adottino apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare e che apposite commissioni incaricate dagli atenei, delle quali facciano parte componenti designati dall'amministrazione scolastica, provvedano alle valutazioni comparative, per accedere alle quali viene richiesto il possesso di specifici requisiti professionali, scientifici e culturali e il cui espletamento prevede ben tre distinte procedure di accertamento delle competenze: esame del curriculum, prova scritta e prova orale;

durante gli anni di applicazione della legge, i docenti selezionati per svolgere attività di supervisione per il tirocinio hanno prestato la loro opera presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, svolgendo un prezioso servizio di formazione rivolto ai futuri docenti della scuola d'infanzia ed elementare e, recependo gli indirizzi più avanzati a livello europeo, hanno fornito un contributo rilevante nel contesto della definizione della nuova professionalità docente, che dovrebbe avvalersi di un intreccio di conoscenze disciplinari e di abilità didattiche, relazionali, gestionali, psicologiche, organizzative eccetera; le attività di tirocinio, infatti, comprendono campi come l'osservazione, la progettazione, la ricerca, l'azione educativa e la riflessione che prefigurano, integrando la componente teorica e quella pratica, l'impianto del curriculum formativo del futuro docente;

nonostante l'importanza dell'opera prestata, la legge prevede che i docenti supervisori vengano collocati fuori ruolo e perdano la sede di titolarità e, conseguentemente, i benefici conseguenti alla prestazione di un servizio continuativo nella medesima istituzione scolastica —:

se non ritenga doveroso che venga mantenuta e valorizzata la figura e il ruolo dei supervisori in funzione della definizione di una figura stabile di docente « esperto » che, in collaborazione con l'università, gestisca i percorsi di formazione iniziale e, in servizio degli insegnanti, ne valuti la efficacia, si ponga come guida della professionalità del futuro docente, organizzi percorsi di riflessione su esperienze maturate nelle scuole, svolgendo: compiti di coordinamento, progettazione, e programmazione delle attività di tirocinio e delle modalità per lo svolgimento delle stesse; compiti di progettazione e gestione di attività seminariali di laboratori didattici con la predisposizione di materiali appositi per il lavoro di formazione dei futuri docenti; compiti di coordinamento del progetto di tirocinio con la program-

mazione didattica della scuola e dei corsi di laurea;

se non ritenga che per tali figure vada riconosciuta, pertanto, la complessità della funzione svolta, attribuendo loro un'adeguata retribuzione economica, superando gli attuali limiti e rendendo ragione alle superiori qualifiche e competenze riconosciute attraverso il superamento delle procedure concorsuali di selezione per l'accesso alla funzione; un adeguato riconoscimento di punteggio e crediti per tutti i concorsi banditi dall'amministrazione di appartenenza; il mantenimento per i supervisorizzati a tempo pieno della sede di titolarità per l'intera durata del periodo di utilizzo nell'Istituzione universitaria. (4-05452)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta orale:

MASTELLA, OSTILLIO, POTENZA, CUSUMANO e PISICCHIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il personale dell'INAIL, sulla base di una decisione unitaria di tutte le organizzazioni sindacali, è impegnato da giorni in una dura vertenza (astensioni dal lavoro e assemblee) a causa della mancata approvazione delle variazioni di bilancio dell'ente per l'anno 2002, che ha provocato la mancata corresponsione dei compensi per i conguagli di produttività, spettanti alle diverse qualifiche, e oscillanti da un minimo di 580 euro ad un massimo di 1.080 euro *pro-capite*;

tale atteggiamento mette in discussione la credibilità della stessa compensazione integrativa dell'ente, non solo per l'anno 2002, ma anche per l'anno in corso ed i successivi;

solo il collegio sindacale dell'INAIL, operando in difformità rispetto all'INPS ed altri enti pubblici, ha sostenuto la tesi della illegittimità dell'incremento del fondo per effetto della cartolarizzazione (crediti e dismissioni immobiliari) «in quanto le entrate conseguenti sono da valutarsi a titolo di rimborso spese e pertanto, non utilizzabili a titolo di compenso da assegnare a dipendenti» —:

quali decisioni urgenti intenda assumere affinché:

a) sia risolta la grave discriminazione in atto tra i dipendenti degli enti parastatali, facendo corrispondere ai dipendenti dell'INAIL gli emolumenti maturati, ciò anche al fine di evitare gli ulteriori pesanti disagi all'utente (infortunati e datori di lavoro);

b) si ponga fine alla gestione commissariale degli enti previdenziali, dando luogo all'insediamento degli organi istituzionalmente previsti. (3-01959)

MOLINARI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la proprietà della Italtest 2, azienda operante nel settore dell'indotto auto e avente sede in Potenza, non ha ancora proceduto all'assunzione di 15 lavoratrici;

la mancata assunzione configura una violazione di un accordo raggiunto tra azienda, sindacati e regione Basilicata per il rilancio produttivo dello stabilimento di Potenza;

per le lavoratrici dovevano avere inizio corsi di formazione professionale a cui non hanno potuto accedere a causa della mancata riassunzione;

è da ricordare che l'azienda in questione ha beneficiato di incentivi pubblici per il settore industriale —:

se il Governo non intenda intervenire affinché le parti interessate pervengano ad